



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Formia

Il Dirigente del Settore "Affari legali, polizia locale e attività produttive"

RENDE NOTO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22 giugno 2023 e della determinazione dirigenziale n. 995 del 27 giugno 2023 che il Comune di Formia ha disposto la costituzione di un Elenco di avvocati esterni cui attingere per procedere all'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- Contenzioso Amministrativo

Sezione B- Contenzioso Civile

Sezione C- Contenzioso Lavoristico

Sezione D - Contenzioso Tributario

Sezione E – Contenzioso Penale

Presso ciascuna sezione verrà creata una sottosezione relativa agli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

L'inserimento nell'Elenco non comporterà né per il Comune, né per i dipendenti, alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Formia.

Con l'emissione del presente avviso non si intende procedere all'affidamento di un servizio di consulenza legale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ma formare un elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi alle condizioni ivi contenute.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di singole vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, come stabilito nelle Linee Guida n. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Rientrano, altresì, nell'ambito delle presenti Linee guida gli incarichi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 consistenti nei servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta da un Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni. L'elenco così formato sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti e sarà aggiornato, a cura del Servizio Affari legali, di norma una volta l'anno. L'elenco non ha limiti temporali o quantitativi.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

1 - REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco i liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le condizioni infra riferite:

- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente alle ipotesi applicabili;
- assenza di provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di provvedimenti di natura disciplinare adottati dall'Ordine di appartenenza negli ultimi cinque anni;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale da almeno 5 anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- eventuale iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori (per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse);
- insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Formia, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense ed impegno a comunicare tempestivamente allo stesso l'insorgenza di ogni condizione, anche potenziale;
- assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Formia (i professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco);
- disponibilità all'assunzione di incarichi, di cui all'oggetto del presente avviso, per il Comune di Formia;
- possesso di specifica competenza in relazione alle Sezioni dell'Elenco per le quali si chiede l'iscrizione ed esperienza professionale nella trattazione di cause legali relative alle medesime materie, da attestare mediante presentazione di curriculum professionale nel formato europeo;
- disponibilità a praticare parcelle con compensi determinati secondo i parametri di cui al successivo paragrafo "Corrispettivo", di norma non superiori ai minimi in vigore ed impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune di Formia;
- possesso di idonea polizza di assicurazione per i rischi professionali;
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;
- presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte del Comune di Formia, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- impegno a comunicare tempestivamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- autorizzazione al Comune di Formia al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. nr. 679/2016 "Trattamento e protezione dei dati personali", per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione nell'Elenco.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro i quali, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Formia.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune di Formia, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Il professionista dovrà specificare, fra le sezioni infra riportate, quella/e di interesse, in numero non superiore a 2 (due), in caso di indicazione di un numero maggiore di sezioni la domanda non verrà accolta:

Sezione A- Contenzioso Amministrativo

Sezione B- Contenzioso Civile

Sezione C- Contenzioso Lavoristico

Sezione D - Contenzioso Tributario

Sezione E – Contenzioso Penale

2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1), deve essere sottoscritta digitalmente dal richiedente e deve contenere espressa dichiarazione e di accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia sottoscritta del curriculum professionale che attesti le esperienze professionali più significative maturate dal professionista nelle materie della/e sezione/i scelta/e, le eventuali specializzazioni.
3. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità al momento della dichiarazione

Il Comune di Formia, si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e decadrà di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La domanda di iscrizione deve essere trasmessa esclusivamente mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittadiformia.it

La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del richiedente di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al medesimo; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del richiedente o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Comune di Formia.

La domanda e i relativi allegati che verranno inviati tramite PEC dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato, oppure dovranno essere sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Formia non verranno prese in considerazione.

Il messaggio di posta elettronica certificata con il quale viene inoltrata la domanda di partecipazione dovrà riportare il seguente oggetto: **“Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Formia”**.

In sede di prima formazione dell'Elenco il termine perentorio per l'invio delle domande di partecipazione è fissato alle ore 24:00 del giorno 13 luglio 2023.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da una inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente.

3 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta di una relazione del Dirigente del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui al D.Lgs. n. 50/2016, come richiamati dal punto 3 delle Linee Guida fra i professionisti, individuati nell'apposita sezione dell'elenco predisposto sulla base di criteri non discriminatori che tengano conto:

- sezione di iscrizione nell'Elenco in funzione della materia sulla quale verte l'incarico da affidare;
- dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;

- della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
- del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali

Il Dirigente del Servizio Affari Legali, con determinazione dirigenziale, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Albo. Dovranno essere comparati almeno tre preventivi.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva".

In ogni caso l'affidamento dovrà rispondere ai requisiti di economicità, con riferimento alla congruità e all'equità del compenso, da valutare con riferimento ai valori minimi dei parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 e dal decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147, tramite una valutazione comparativa di almeno tra preventivi.

A seconda della complessità/importanza della causa, il criterio economico dovrà esser affiancato da una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenendo altresì conto della specifica esperienza nell'ambito della materia oggetto di affidamento.

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 e dal decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147.

L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale si è conferito incarico, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notifica della stessa alla controparte.

Per incarichi di valore complessivo pari o superiore (spese generali, IVA e oneri accessori esclusi, esclusi) ad Euro 5.000,00 verrà redatto un apposito disciplinare di incarico, da sottoscrivere digitalmente tra le parti. Per incarichi di valore inferiore, il contratto si intenderà concluso con la trasmissione a mezzo PEC della determinazione di incarico, corredata di una nota contenente tutte le informazioni relative alla corretta emissione della fattura elettronica.

L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici in deroga alla procedura comparativa sopra descritta è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina di affidamento, nei seguenti casi:

- nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nell'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale;
- l'affidamento diretto può, altresì, essere disposto in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, si può procedere all'affidamento diretto di un incarico dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione.

Si può altresì procedere ad un affidamento diretto dell'incarico in caso di procedura comparativa andata deserta ovvero in caso di unicità soggettiva della prestazione oggetto dell'incarico.

È consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale.

4 - CONDIZIONI

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
- c) l'obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) l'obbligo del professionista incaricato, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno di spesa con cadenza annuale entro il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, pena la non ammissibilità di eventuali incrementi di corrispettivo all'esito dell'incarico affidato.

5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato con riferimento ai valori tariffari minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 e del decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà a proprie cure e spese l'Avvocato incaricato.

Qualora eventi sopravvenuti e non preventivabili comportino maggiori spese, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta al Comune. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Una volta espletato l'incarico, il pagamento della parcella, avverrà a cura del Dirigente del Servizio Affari Legali. Ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;

- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
- abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico;
- non abbiano assolto con diligenza e puntualità all'incarico loro conferito o siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano reso false dichiarazioni ai fini dell'iscrizione all'elenco.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Formia, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Via Vitruvio, 190 – 04023 Formia (LT); PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it; Centralino: 07717781), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Formia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali – Responsabile Protezione Dati: avv. Silvia Gorini (Telefono 051232165 - 0510263896 Email dpo@comune.formia.it PEC legaliassociatews@ordineavvocatibopec.it Indirizzo: Legali Associate Wildside - Belvedere 10 - 40121 Bologna).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso pubblico si rinvia alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22 giugno 2023, alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense.

Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso è possibile rivolgersi a: Servizio Affari Legali – Comune di Formia – Responsabile del procedimento: Daniele Rossi – eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica certificata (PEC) esplicitando in oggetto la dicitura "Richiesta informazioni - Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco avvocati", al seguente indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it

Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'ente in modo permanente nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente"

Il Dirigente
Daniele Rossi



Firmato
digitalmente da
DANIELE ROSSI
C = IT